Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVII — **Roma — Sabato, 16 gennaio 1926** — **Numero 12**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini* — Ascoli Piceno: (*) — Avellino: *C. Leprini.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini* — Brescia: *E. Castoldi* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: (*). — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana Società Editrice Internazionale.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: (*) — Mantova: *Arturo Mondovi* — Massa: *E. Medici* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote* — Napoli: *Anonima Libraria italiana, R. Maiolo* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite* — Pola: *E. Schmidt* — Potenza (*) — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza di A. Guerrini-Cremonesi, A. Signorelli.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda* Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *NB.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE.

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Concorso ad un posto di stenografo.

E' aperto il concorso a un posto di stenografo con lo stipendio annuo di L. 9500 (minimo) da elevarsi a L. 13,700 (massimo) mediante quattro aumenti biennali di L. 525 e tre di L. 700 ognuno oltre il supplemento di servizio attivo di L. 2800 ed una indennità, per lavoro straordinario, nella misura dell'8 per cento dello stipendio. Sarà inoltre corrisposta l'indennità di caro-viveri a norma di legge.

I concorrenti dovranno presentare, unitamente alla loro domanda, i seguenti documenti:

a) fede di nascita comprovante l'età non superiore ai 25 anni, o ai 30 se ex-combattenti, al 28 febbraio 1926;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di aver soddisfatto agli obblighi di leva;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune dell'ultimo domicilio e certificato penale: entrambi in data non anteriore a quella del presente avviso;

e) diploma di laurea conseguito in una università o in istituto superiore e certificato dei voti riportati negli esami speciali;

f) attestato medico di robusta costituzione fisica, debitamente autenticato.

Essi subiranno anche una visita medica passata da un sanitario di fiducia della Camera.

I concorrenti, che siano attualmente impiegati di ruolo nell'Amministrazione dello Stato, sono esonerati dalla presentazione dei certificati di cittadinanza, di buona condotta e penale.

La conoscenza di lingue straniere sarà titolo di preferenza.

I concorrenti dovranno subire un esame pratico per dimostrare la loro abilità nella stenografia, sistema Gabelsberger, dando prova di rapidità, chiarezza e razionale correzione della trascrizione del proprio stenoscritto.

Saranno inoltre chiamati ad una prova scritta nella storia moderna o nel diritto costituzionale.

Le domande, con tutti i documenti prescritti, dovranno essere indirizzate alla Presidenza della Camera (segretario generale) e pervenirvi entro le ore 19 del 28 febbraio 1926.

Roma, 12 gennaio 1926.

Il segretario generale: G. MONTALCINI.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 118.

REGIO DECRETO 7 gennaio 1926, n. 33.

Istituzione della circoscrizione circondariale di Ragusa, in provincia di Siracusa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' istituita la circoscrizione circondariale di Ragusa, in provincia di Siracusa, con capoluogo Ragusa e con i comuni di Biscari, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Monterosso Almo, Ragusa Ibla, Santa Croce Camerina e Vittoria, che vengono staccati dal circondario di Modica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1926.
Atti del Governo, registro 244, *foglio* 116. — FAINI.

Numero di pubblicazione 119.

REGIO DECRETO 13 dicembre 1925, n. 2377.

Applicazione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio e industria di Venezia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 50, lettera *d*), e 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29;

Viste le deliberazioni 24 luglio e 23 ottobre 1925 del Commissario governativo della Camera di commercio di Venezia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Venezia è autorizzata ad imporre una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nella propria circoscrizione, che non risultino già inscritti nei ruoli della imposta camerale.

Art. 2.

L'imposta camerale sugli esercenti il commercio temporaneo in qualsiasi locale pubblico e privato ed in qualunque stagione è dovuta nella seguente misura:

a) per gli esercizi temporanei di gioiellerie, stoffe, biancherie, merletti, maglierie, seterie, pelliccerie, confezioni, mode, oggetti d'arte, chincaglierie e specialità veneziane aperti:

1° da uno a quindici giorni, L. 75;

2° da quindici giorni a un mese, oltre la quota suddetta, L. 75;

b) per gli esercizi di cui alla lettera *a*) aperti oltre ad un mese, per ogni mese successivo o frazione di mese, L. 100;

c) per l'esercizio temporaneo del commercio di altri articoli la imposta di cui alle lettere *a*) e *b*) viene ridotta alla metà.

L'imposta di cui il presente articolo potrà essere corrisposta sotto forma di abbonamento annuo direttamente alla cassa camerale all'atto della denuncia e con una riduzione del 10 per cento sulla tariffa ordinaria da parte di quegli esercizi che svolgono commercio temporaneo a periodi saltuari durante uno stesso anno.

Art. 3.

L'imposta di cui all'art. 2 viene raddoppiata a carico degli esercizi temporanei che si svolgono nel comune di Venezia, compreso il Lido, ed escluse le frazioni di Murano, Burano, Pellestrina, Marghera e l'abitato di Malamocco.

L'imposta pagata per l'apertura di esercizio temporaneo in un Comune vale per qualunque altro Comune della Provincia limitatamente al periodo cui si riferisce, salvo quanto è disposto per il comune di Venezia.

Art. 4.

L'imposta camerale sugli esercenti il commercio girovago è di L. 100 e tale imposta ha validità annuale.

Ogni venditore girovago di stoffe, tessuti, lingerie, mercerie e manifatture in genere, specialità veneziane, pagherà un'imposta di L. 200 annue.

Qualora l'esercizio di vendita girovaga di specialità veneziane abbia carattere stagionale i venditori saranno ammessi al pagamento di una quota di imposta proporzionata alla durata dell'esercizio. Tale quota non potrà, in ogni caso, essere inferiore a L. 100.

Art. 5.

Gli esercenti il commercio stabile, regolarmente inscritti presso la Camera di commercio e industria di Venezia, almeno da sei mesi, purchè nei loro stessi esercizi vogliano effettuare vendite di stralcio e di liquidazione, sono esenti dal pagamento della imposta camerale sul commercio temporaneo e girovago, ma devono egualmente dare regolare avviso del nuovo esercizio alla Camera di commercio e industria.

Gli esercenti che omettano di dare detto avviso, sono passibili, oltre al pagamento della tassa dovuta, delle penalità previste dall'art. 70 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Art. 6.

Sono esonerati dal pagamento dell'imposta camerale sul commercio temporaneo e girovago:

a) i negozianti anche di altri distretti in quanto non vendano direttamente ai consumatori;

b) le vendite e fiere a scopo di beneficenza;

c) i banchi su cui sono poste in vendita merci il cui valore non ecceda le 50 lire;

d) i banchi aperti nei giorni di fiera e mercato, limitatamente alla località in cui le fiere e i mercati hanno luogo;

e) i commercianti girovaghi che portano tutta la loro merce sulla persona senza aiuto di veicoli, semprechè non si riforniscano di merci in un Comune del distretto camerale.

Art. 7.

Agli effetti della presente imposta, sono equiparati agli esercenti temporanei coloro che in qualunque modo facciano la vendita al diretto consumo, anche col sistema dei pubblici incanti.

Art. 8.

La Prefettura e la Sottoprefettura per quanto sia di loro competenza in base alla legge 10 aprile 1921, n. 444, le autorità di pubblica sicurezza ed i sindaci, prima di rilasciare permessi per vendite temporanee e girovaghe dovranno richiedere la prova del pagamento alla Camera di commercio della imposta di cui il presente decreto, e del certificato di cui all'art. 64 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Art. 9.

La imposta sul commercio temporaneo e girovago sarà riscossa con le norme stabilite nell'annesso regolamento, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 10.

Il R. decreto 18 marzo 1915, n. 441, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1926.
Atti del Governo, registro 244, [illegible]o 79. — FAINI.

Regolamento per l'applicazione e la riscossione della imposta camerale sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nella provincia di Venezia.

Art. 1.

Chiunque intenda di aprire nella città e provincia di Venezia un esercizio di vendite di qualsiasi genere, anche sotto forma di bazar, di stralcio, di liquidazione, di pubblici incanti, sia all'aperto sia in luoghi chiusi, alberghi, stabilimenti di bagni, clubs, esercizi, locali pubblici e privati, ecc., ovvero eserciti traffico ambulante, deve pagare l'imposta di cui l'art. 50, lettera *b*), del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, nella misura fissata dal Regio decreto di autorizzazione in base alle norme del presente regolamento.

Art. 2.

L'esercente il commercio temporaneo e girovago, anche se sia inscritto presso la Camera di commercio di Venezia od altre Camere di commercio del Regno od abbia il proprio domicilio all'estero, dovrà, prima di iniziare l'esercizio, presentare alla Camera di commercio la denuncia stabilita dall'art. 64 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

La denuncia di cui sopra dovrà essere presentata direttamente alla Camera per gli esercizi del comune di Venezia e col tramite dei rispettivi sindaci per gli esercizi degli altri Comuni della Provincia.

Contemporaneamente l'esercente dovrà effettuare il pagamento, presso gli esattori comunali, della imposta stabilita nella tariffa di cui al succitato Regio decreto che autorizza l'applicazione della imposta stessa e dell'aggio di cui al successivo art. 7 del presente regolamento.

Art. 3.

La denuncia deve contenere la data della sua presentazione, il cognome, il nome, la paternità ed il domicilio dell'esercente, l'indicazione del Comune della circoscrizione nel quale egli intende svolgere l'esercizio, l'oggetto e la durata dello stesso, il valore complessivo della merce che viene posta in vendita, ed il normale mezzo di trasporto della merce stessa.

Alla denuncia deve essere unita la prova dell'eseguito pagamento della imposta e dell'aggio relativo.

L'indicazione della durata dell'esercizio potrà essere omessa nelle denuncie relative ad esercizi aventi carattere di continuità, intendendosi per tali quelli che si svolgono per il corso di oltre un anno. In questo caso però i titolari degli stessi dovranno all'atto della cessazione presentare la relativa denuncia direttamente alla Camera di commercio, o per il tramite dei sindaci, secondo la competenza, ferma per gli inadempienti l'applicazione delle ammende di cui l'art. 70 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Art. 4.

Qualora l'esercente intenda prolungare la durata del suo esercizio oltre il termine indicato nella denuncia deve dare avviso alle autorità di cui l'art. 2 del nuovo periodo di esercizio e pagare l'imposta relativa al medesimo.

In caso di contravvenzione si applicano le disposizioni di cui l'art. 6.

Art. 5.

La Camera, ricevute le denuncie e la prova dell'eseguito pagamento della imposta e dell'aggio relativo, provvederà al rilascio del certificato di cui l'art. 64 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, il quale è indispensabile all'esercente per poter iniziare lo svolgimento del proprio commercio.

Art. 6.

Gli esercenti il commercio temporaneo e girovago che omettano di fare la denuncia di cui gli articoli 2, 3 e 4 ovvero facciano una dichiarazione falsa nei riguardi dell'esercizio, sono soggetti, oltre al pagamento dell'imposta applicabile all'esercizio, alle ammende previste dall'art. 70 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, salva la facoltà di cui al quarto comma dell'articolo stesso, relativo all'oblazione stragiudiziale.

Art. 7.

Chi scopre e denuncia una contravvenzione al presente regolamento ha diritto alla metà dell'ammontare dell'imposta.

Agli esattori comunali incaricati del servizio dell'applicazione dell'imposta spetterà l'aggio previsto dall'art. 57 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Art. 8.

I moduli occorrenti per la denuncia dell'esercizio, la riscossione dell'imposta, le intimazioni al pagamento della stessa ed alle relative ammende, nonchè ad ottemperare all'obbligo della iscrizione nel registro delle ditte, saranno forniti ai Comuni dalla Camera di commercio.

Art. 9.

Alla fine di ogni mese gli esattori comunali trasmetteranno alla Camera di commercio la nota degli incassi effettuati nei rispettivi Comuni e verseranno l'ammontare delle imposte riscosse trattenendo l'aggio a loro spettante, al cassiere della Camera, nei modi ed entro i termini di tempo in cui si eseguisce il versamento della imposta camerale.

Art. 10.

Il presidente della Camera di commercio e industria per il comune di Venezia ed i sindaci per tutti gli altri Comuni della Provincia invigileranno acchè nessuno degli esercenti commercio temporaneo e girovago si sottragga all'osservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento.

Art. 11.

Le decisioni delle controversie sulla applicazione della imposta sui commercianti temporanei e girovaghi spettano alla Camera di commercio e industria di Venezia, la quale emetterà le sue decisioni solo per quei ricorsi che saranno accompagnati dalla relativa bolletta di pagamento dell'imposta, salvo rimborso.

Le spese di perizia, dipendenti da infondata opposizione dell'esercente, sono a suo carico.

Art. 12.

Contro le decisioni di cui al precedente articolo, è ammesso ricorso al Tribunale di Venezia a norma dell'art. 53 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 120.

REGIO DECRETO 26 novembre 1925, n. 2380.

Indennità di soggiorno e chilometraggio da corrispondersi ai funzionari scolastici che partecipino a Commissioni di esami fuori della loro residenza abituale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 30 luglio 1922, n. 1256;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432;
Veduto l'art. 181 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Le indennità di soggiorno e chilometriche da corrispondersi ai funzionari scolastici che partecipino a Commissioni d'esame fuori della loro residenza abituale, sono commisurate nel modo seguente:

a) un quinto delle indennità normali previste dall'art. 181 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nel caso che il funzionario debba allontanarsi più di tre chilometri e non oltre i cinque dall'abitazione della sua residenza;

b) un quarto delle indennità normali quando il funzionario debba allontanarsi oltre cinque chilometri, oppure non esistano per raggiungere la località mezzi a trazione meccanica e via carrozzabile, semprechè, in questo ultimo caso, la distanza da percorrere sia superiore a tre chilometri.

Qualunque disposizizone in contrasto con la presente è abrogata.

Le norme suindicate andranno in vigore dall'anno scolastico 1925-26.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 82. — FAINI.

Numero di pubblicazione 121.

REGIO DECRETO 26 novembre 1925, n. 2335.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio ginnasio di Chivasso.

N. 2335. R. decreto 26 novembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio ginnasio di Chivasso, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1926.

Numero di pubblicazione 122.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1925, n. 2351.

Erezione in Ente morale della Fondazione scolastica Invernizzi-Brasi, presso il Regio istituto magistrale Paolina Secco-Suardo, in Bergamo.

N. 2351. R. decreto 6 dicembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la Fondazione scolastica Invernizzi-Brasi, presso il Regio istituto magistrale Paolina Secco-Suardo, in Bergamo, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1926.

Numero di pubblicazione 123.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1925, n. 2352.

Erezione in Ente morale della Borsa di studio Padre Prospero Lotti, in Volterra.

N. 2352. R. decreto 6 dicembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la Borsa di studio Padre Prospero Lotti, in Volterra, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1926.

Numero di pubblicazione 124.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1925, n. 2379.

Erezione in Ente morale della Fondazione Becker pro silvicoltura, in Roma.

N. 2379. R. decreto 31 dicembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale la « Fondazione Becker pro sivicoltura », con sede in Roma, viene eretta in Ente morale sotto una propria amministrazione ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1926.

REGIO DECRETO 3 gennaio 1926.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e nomina del nuovo Consiglio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, modificato col R. decreto-legge 29 novembre 1923, n. 2216;

Veduto il R. decreto 13 marzo 1924, col quale fu costituito il Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è sciolto.

Art. 2.

Il nuovo Consiglio di amministrazione è così composto:

Presidente: Indri on. avv. Giovanni, senatore del Regno.

a) Membri scelti fra persone particolarmente competenti nella materia delle assicurazioni sociali:

Bolzon on. dott. Piero, deputato al Parlamento, Ceccarelli Giuseppe, Della Volta prof. Riccardo, Gobbi prof. Ulisse.

b) Rappresentanti dei datori di lavoro:

Balella dott. Giovanni, Cenzato ing. Giuseppe, Lodigiani ing. Vincenzo, Moresco G. Battista, Olivetti on. avv. Gino, deputato al Parlamento (in rappresentanza della Confederazione generale fascista dell'industria); Marozzi prof. Antonio, Cacciari dott. Gino (in rappresentanza della Federazione italiana sindacati agricoli); Cartoni on. Ercole, deputato al Parlamento, in rappresentanza della Confederazione generale del commercio.

c) Rappresentanti degli assicurati obbligatori:

Baratelli Mario, Cucini on. Bramante, deputato al Parlamento, Lusignoli avv. Aldo, Marini dott. Piero, Meledandri Enrico, Panconesi Gino, Pezzoli Liberato, Rossoni on. Edmondo, deputato al Parlamento.

d) Rappresentanti delle Amministrazioni di cui al n. 4 dell'art. 15 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184:

Camanni dott. Vincenzo, direttore generale, rappresentante del Ministero dell'economia nazionale; Borga Giovanni, capo divisione, rappresentante del Ministero delle finanze.

e) Membri di diritto:

Gatti on. avv. Salvatore, deputato al Parlamento, presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni; Sitta onorevole prof. Pietro, senatore del Regno, presidente della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro.

Art. 3.

Il Collegio dei sindaci della Cassa nazionale predetta è così costituito:

a) Membri effettivi:

Perrino Gennaro, consigliere della Corte dei conti; Giordani avv. Ignazio, in rappresentanza del Ministero dell'economia nazionale; Silvestroni rag. Guido, in rappresentanza del Ministero delle finanze; Fioroni Mino, per i datori di lavoro; Ciardi on. Livio, deputato al Parlamento, per gli assicurati.

b) Membri supplenti:

Lupinacci Alessandro, consigliere della Corte dei conti; Simeone dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero dell'economia nazionale; Gandini rag. Alfredo, in rappresentanza del Ministero delle finanze; Gattinara avv. Domenico, per i datori di lavoro; Giacomo avv. di Giacomo, per gli assicurati.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 6 gennaio 1926.

Istituzione di una speciale scatola di fiammiferi pro-veterani a scopo benefico.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560;

Visto il decreto Ministeriale 16 aprile 1925 col quale veniva fissata la tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi;

Determina:

Art. 1.

Durante il triennio successivo alla data di pubblicazione del presente decreto è consentita, nella misura di cinque milioni di esemplari, la stampa e l'impiego nella fabbricazione per la vendita nell'interno del Regno di uno speciale tipo di scatola di cartone con 100 cerini ognuna, recante impressa ad inchiostro turchino su fondo grigio e sopra ciascun lato maggiore esterno di ogni singola scatola una vignetta che porta nella zona centrale la riproduzione di edificio o parte di edificio destinato a ricovero di veterani oppure un gruppo di veterani ricoverati, nella zona superiore la leggenda « Scatola benefica pro-veterani - Lire Una » e nella zona inferiore l'indicazione del soggetto riprodotto nella zona sovrastante.

La concessione di cui al precedente paragrafo sarà ripartita in lotti di un milione di scatole ciascuno da autorizzarsi di volta in volta dalla Direzione generale delle privative su richiesta del Consorzio industrie fiammiferi.

Art. 2.

Il prezzo di vendita al pubblico della « Scatola benefica pro-veterani » è stabilito in L. 1 per ciascuna scatola. I rivenditori e gli altri esercenti muniti di licenza per lo smercio al minuto dei fiammiferi sono autorizzati a provvedersi dai depositari e sub-agenti del Consorzio del tipo di « Scatola benefica » sopra detto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 6 gennaio 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dal 18 al 24 gennaio 1926, è stata fissata in L. 479, rappresentanti 100 dazio nominale e 379 aggiunta cambio.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di bonifica Retratto Monselice (Padova).

Con decreto n. 11002 del 5 gennaio 1926 il Ministero dei lavori pubblici ha approvato il nuovo statuto del Consorzio di bonifica Retratto Monselice (Padova) deliberato dall'assemblea generale degli interessati il 22 giugno 1925 dopo aver introdotto di ufficio alcuni chiarimenti e modifiche agli articoli 6, 22, 26, 37, 50, 55 e 57.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 8

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 14 gennaio 1926

	Media		Media
Parigi	93 04	Belgio	112 47
Londra	120 234	Olanda	9 968
Svizzera	478 75	Pesos oro (argentino)	23 46
Spagna	351 00	Pesos carta (argent.)	10 325
Berlino	5 907	New-York	24 783
Vienna (Shilling)	3 505	Russia	127 356
Praga	73 67	Belgrado	43 90
Dollaro canadese	24 757	Budapest (Pengkos)	4 34
Romania	11 —	Oro	478 20

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI		
	3.50 % netto (1906)	70 875
	3.50 % » (1902)	64 —
	3.00 % lordo	44 325
	5.00 % netto	91 65
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	66 90

Bollettino N. 9

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 15 gennaio 1926

	Media		Media
Parigi	92 49	Belgio	112 375
Londra	120 197	Olanda	9 975
Svizzera	478 62	Pesos oro (argentino)	23 38
Spagna	351 15	Pesos carta (argent.)	10 29
Berlino	5 905	New-York	24 782
Vienna (Shilling)	3 49	Russia	127 416
Praga	73 375	Belgrado	43 50
Dollaro canadese	24 747	Budapest (Pengkos)	4 34
Romania	11 —	Oro	478 18

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI		
	3.50 % netto (1906)	70 85
	3.50 % » (1902)	64 —
	3.00 % lordo	44 325
	5.00 % netto	91 825
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	67 20

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

CASSE DI RISPARMIO POSTALI E BUONI POSTALI FRUTTIFERI

Resoconto sommario *delle operazioni eseguite a tutto il mese di luglio 1925*

OPERAZIONI ORDINARIE.

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione rinnovati e duplicati	Ultimati estinti, smarriti, prescritti o annullati	In corso	Depositi	Rimborsi
Mese di luglio	—	53,589	35,568	18,021	268,562	255,064
Mesi precedenti	—	314,718	190,995	123,723	1,417,796	1,381,942
Somme totali dell'anno in corso	—	368,307	226,563	141,744	1,686,358	1,637,006
Anni 1876-1924	10,875	27,210,451	19,939,082	7,271,369	123,804,621	96,238,638
Somme complessive	10,875	27,578,758	20,165,645	7,413,113	125,490,979	97,975,644

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di luglio	391,811,237.95	—	391,811,237.95	317,703,959.54	74,107,278.41
Mesi precedenti	1,764,827,538,51	—	1,764,827,538.51	1,677,775,325,86	87,052,212.65
Somme totali dell'anno in corso	2,156,638,776.46	—	2,156,638,776.46	1,995,479,285,40	161,159,491.06
Anni 1876-1924	37,485,367,147.91	2,164,052,218.57	39,649,419,366,48	29,843,748,216.91	9,805,671,149.57
Somme complessive	39,642,005,924.37	2,164,052,218.57	41,806,058,142.94	31,839,227,502.31	9,966,830,640.63

LIBRETTI AL PORTATORE.

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione rinnovati e duplicati	Ultimati estinti, smarriti, prescritti e annullati	In corso	Depositi	Rimborsi
Mese di luglio	—	585	103	482	3,111	2,998
Mesi precedenti	—	3,716	904	2,812	17,579	16,958
Somme totali dell'anno in corso	—	4,301	1,007	3,294	20,690	19,956
Anni 1915-1924	402	63,488	25,473	38,015	230,562	208,244
Somme complessive	402	67,789	26,480	41,309	251,252	228,200

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di luglio	2,692,196 —	—	2,692,196 —	3,114,216.06	
Mesi precedenti	15,204,327.16	—	15,204,327.16	15,046,219.99	
Somme totali dell'anno in corso	17,896,523.16	—	17,896,523.16	18,160,436.05	32,172,426.90
Anni 1915-1924	159,485,801.91	3,341,176.69	162,826,978.60	130,390,638.81	
Somme complessive	177,382,325.07	3,341,176.69	180,723,501.76	148,551,074.86	

OPERAZIONI INFRUTTIFERE

	Movimento dei libretti			Depositi		Rimborsi		Rimanenze
	Emessi	Ultimati	In corso	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Mese di luglio	1,946	1,311	635	3,059	7,175,603.08	2,897	5,858,970.15	1,316,632.93
Mesi precedenti	11,835	8,915	2,920	16,890	35,248,657.56	17,198	31,685,638.52	3,563,019.04
Somme totali dell'anno in corso	13,781	10,226	3,555	19,949	42,424,260.64	20,095	37,544,608.67	4,879,651.97
Anni 1883-1924	400,460	264,417	136,043	1,721,153	1,205,202,746.16	2,459,632	1,131,730,636.34	73,472,109.82
Somme complessive	414,241	274,643	139,598	1,741,102	1,247,627,006.80	2,479,727	1,169,275,245.01	78,351,761.79

ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (1).

	Movimento dei libretti			Depositi		Rimborsi		Rimanenze
	Emessi	Ultimati	In corso	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Mese di luglio	6,218	5,150		10,921	151,283,058.75	6,513	45,256,759.16	106,026,299.59
Mesi precedenti	25,629	27,811		39,754	377,132,702.56	44,615	295,901,131.01	81,231,571.55
Somme totali dell'anno in corso	31,847	32,961	512,229	50,675	528,415,761.31	51,128	341,157,890.17	187,257,871.14
Anni 1890-1924	1,649,361	1,136,018		2,052,207	5,910,976,032.69	626,004	2,141,223,902.50	3,334,222,658.99
Somme complessive	1,681,208	1,168,979		2,102,882	6,439,391,794 —	677,132	2,482,381,792.67	3,521,480,530.13

(1) Le cifre del presente specchietto sono già comprese in quelle delle operazioni ordinarie.

LIBRETTI DI VECCHIO TIPO
tolti di corso dopo la legge 24 dicembre 1908, n. 719, per la riforma contabile.

	Quantità
Mese di luglio	75
Mesi precedenti	1,147
Somma dell'anno in corso	1,222
Anni 1909-1924	4,707,233
Somma complessiva	4,708,455

Rimasti in corso N. 163.998

SOMME
cadute in prescrizione.

	Importo
Mese di luglio	—
Mesi precedenti	—
Somma dell'anno in corso	—
Anni 1905-1923	7,753,668.51
Somma complessiva	7,753,668.51

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.